

**CREDITI DI FIRMA****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione e forma giuridica:** ERSEL SPA

**Sede:** Piazza Solferino, 11 – 10121 Torino

**Sito internet:** [www.ersel.it](http://www.ersel.it)

**e-mail:** info@ersel.it

**Capitale Sociale:** euro 50.000.000 i. v.

**Iscrizione al Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA:** 11894590154

**Codice Azienda Bancaria n. 03258 Albo Banche n. 5573**

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Ersel

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO**

Con i Crediti di Firma la Banca (garante) assume un impegno a pagare secondo modalità e termini previsti dall'impegno medesimo, una determinata somma ad un terzo (beneficiario), su richiesta di quest'ultimo qualora l'ordinante (debitore principale e/o richiedente) non adempia la propria obbligazione di natura commerciale o finanziaria.

Il Credito di Firma si concretizza con il rilascio di una fideiussione o di una garanzia autonoma.

La fideiussione di caratterizza per la sua accessoria rispetto all'obbligazione principale, anche qualora la Banca si impegni a pagare a semplice richiesta del beneficiario.

La garanzia autonoma (o contratto autonomo di garanzia) si caratterizza per la sua indipendenza ed autonomia rispetto all'obbligazione principale, conseguentemente la Banca non può opporre al beneficiario eventuali contestazioni sollevate dall'ordinante.

Le fideiussioni o le garanzie autonome di norma vengono emesse dalla Banca su testi standard approvati dalla Banca; eventuali modifiche rispetto ai testi standard o l'utilizzo di un testo particolare devono comunque essere approvati dalla Banca.

In alcuni casi il credito di firma può prevedere in fase di emissione un piano di riduzioni programmate.

Il credito di firma è sempre subordinato alla concessione di uno specifico affidamento da parte della Banca.

Il credito di firma può trovare applicazione in un'ampia gamma di operazioni: contratti di fornitura (pagamenti, buona esecuzione dei lavori, anticipi), appalti e gare pubbliche, transazioni immobiliari, a garanzia di finanziamenti erogati da terzi, rapporti con gli Uffici della Pubblica Amministrazione, contratti di locazione, operazioni di leasing.

**Principali rischi connessi al servizio**

Tra i principali rischi occorre considerare l'addebito al cliente dell'importo garantito in caso si verifichi l'escussione da parte del beneficiario nonché la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

<b>Tipologia Contratto di Credito</b>	L'apertura di credito per crediti di firma è rivolta sia a clientela privata che società con masse depositate presso la Banca.
<b>Finalità</b>	I crediti di firma vengono utilizzati ogni qualvolta la Banca debba garantire un'obbligazione assunta da un proprio cliente (ordinante) nei confronti di un terzo. I principali contratti da cui possono derivare le obbligazioni da garantire possono essere: contratti di fornitura, contratti di leasing, contratti di locazione etc.
<b>Importo totale del credito</b>	Min. euro 500 * Max. limiti regolamentari
<b>Durata del Contratto di affidamento</b>	L'affidamento concesso per Crediti di Firma può essere concesso unicamente a scadenza. La Banca non ha attivato il servizio di castelletti per crediti di firma.
<b>Piano di rientro</b>	Possono essere previste delle riduzioni periodiche dell'importo garantito a seconda delle caratteristiche delle obbligazioni garantite così come definite negli specifici contratti.
<b>Garanzie richieste</b>	Pegno su strumenti finanziari di gradimento della Banca con meccanismi di reintegro qualora il valore delle garanzie conferite risultasse pari o inferiore al Valore Minimo definito dalla Banca stessa. Potrebbe rendersi necessaria una eventuale fideiussione del terzo, a seconda delle risultanze dell'istruttoria.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APERTURA DI CREDITO PER CREDITI DI FIRMA

<b>Commissione annua calcolata sull'importo della fideiussione</b>	4,00%
<b>Commissione minima annua (forfettaria)</b>	Euro 150,00
<b>Periodicità di addebito</b>	Annuale o ad ogni riduzione, in via anticipata
<b>Modalità di calcolo</b>	Sull'importo del credito di firma per la durata effettiva dall'emissione fino alla cancellazione dell'impegno o alla riduzione successiva
<b>Interesse di mora</b>	Euribor tre mesi + 700 bps (1)
<b>Spese notarili</b>	Pari all'importo reclamato dal notaio prescelto.

**Avvertenza:** le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri saranno conteggiati separatamente

- (1) Il parametro viene calcolato quale media mensile dell'Euribor 3 mesi base 365 rilevato il primo giorno lavorativo quale media del mese precedente. Qualora per effetto del mercato monetario il parametro assuma un valore negativo lo stesso avrà valore pari a zero. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore annuo sulle somme utilizzate sarà pari al solo valore dello spread.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **1. Recesso dal contratto**

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e spese di chiusura. Il contratto è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto rimarrà efficace sino alla scadenza delle fidejussioni o dei contratti autonomi di garanzia già emessi dalla Banca ed ancora in essere alla data di scadenza o di revoca del fido concesso.

### **2. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 30 giorni lavorativi che vengono computati dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto. Data la peculiarità della linea di credito, nella quale il venir meno del rischio potrebbe dipendere anche o esclusivamente dalla volontà e/o dalla collaborazione del beneficiario delle garanzie, presupposto alla chiusura del rapporto è la verifica della definitiva chiusura di tutti i crediti di firma prestati a valere sul contratto, o comunque l'estinzione in via definitiva del rischio di escussione, se del caso, attraverso l'acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento e tenuto conto anche della possibilità che la garanzia sia soggetta a reviviscenza.

### **3. Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca – Piazza Solferino 11 - 10121 Torino, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario (sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

È un'associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere alla magistratura. I servizi offerti sono:

#### **3.a Conciliazione**

È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli "organismi di conciliazione") l'accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" costituiti da privati o da enti pubblici (come le Camere di Commercio) possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Per attivare una conciliazione scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2250, E-mail: [associazione@conciliatorebancario.it](mailto:associazione@conciliatorebancario.it)

#### **3.b Ombudsman - Giurì bancario**

È un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l'"Ufficio Reclami" della propria Banca o intermediario finanziario. Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell'Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha iniziato la propria operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per inoltrare un ricorso inviare una lettera con tutta la documentazione a: Conciliatore Bancario Finanziario – Ombudsman - Giurì bancario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono: 06.6748.21, Fax: 06.6748.2251, E-mail: [segreteria@ombudsmanbancario.it](mailto:segreteria@ombudsmanbancario.it)

### 3.c Arbitrato

Una procedura diretta a chiudere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.

Per chiedere l'avvio di un arbitrato scrivere a: Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Fax: 06 67482250, E-mail: [associazione@conciliatorebancario.it](mailto:associazione@conciliatorebancario.it)

#### LEGENDA

<b>Affidamento:</b>	Massimale che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente
<b>Commissione di emissione:</b>	Commissione che la Banca percepisce nel momento in cui emette la fideiussione o il contratto autonomo di garanzia che viene calcolata sull'importo della fideiussione o del contratto autonomo di garanzia
<b>Commissione di urgenza</b>	Commissione applicata qualora il cliente richieda l'emissione della fideiussione in tempi ristretti tali da rendere necessaria la modifica della consueta operatività della Banca
<b>Contratto Autonomo di Garanzia</b>	Garanzia in forza della quale il fideiussore garantisce un'obbligazione altrui impegnandosi con il suo inteso patrimonio. E' autonoma rispetto all'obbligazione garantita e pertanto il fideiussore non può opporre al beneficiario le eventuali contestazioni avanzate dall'ordinante.
<b>Fideiussione</b>	Garanzia in forza della quale il fideiussore garantisce un'obbligazione altrui impegnando l'intero suo patrimonio. Ha carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale.

#### Spazio riservato all'offerta fuori sede

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente:

Nome: ..... Cognome .....

Qualifica:

Promotore Finanziario iscritto all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari (Delibera Consob n° ..... del ...../...../.....)

Il Cliente dichiara di aver ricevuto in tempo utile prima della conclusione del contratto il presente Foglio Informativo nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia**

Data ...../...../.....

Firma del cliente \_\_\_\_\_

Cognome e Nome del promotore finanziario.....